



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

DIRETTIVE DEONTOLOGICHE SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI, CON LA STAMPA E SULLE INDAGINI DIFENSIVE

approvato dal Consiglio delle Camere penali in data 30 marzo 1996 e modificato dallo stesso Consiglio in data 17 novembre 2000

I. RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 1

(RAPPORTI CON ALTRI DIFENSORI)

Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nel rispetto dell'interesse del cliente e della legge.

Articolo 2

(RAPPORTI CON CODIFENSORI)

Nei casi di difesa congiunta é dovere del difensore consultare il proprio codifensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

II. RAPPORTI CON LA STAMPA

Articolo 1

(RAPPORTI CONSENTITI)

Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa.

Articolo 2

(RAPPORTI VIETATI)

Il difensore non deve intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità professionale.

III. INDAGINI DIFENSIVE

(Norme abrogate dalle regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate dal Consiglio delle Camere penali il 14 luglio 2001).